



Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

Scheda informativa (19)

Separazione delle attività di sorveglianza del mercato da quelle di controllo

Aggiornata al 28.01.2002 – **ritirata a partire dal 1.5.2020**

Domanda:

- a) L'OIBT è conforme alla legge sul mercato interno e alla legge sui cartelli, in particolare per quanto riguarda l'assegnazione di interi settori di controllo all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato), considerato che gli ispettori di quest'organismo hanno lo stesso livello di formazione di quelli che operano sul mercato libero?
- b) Può un organo statale addetto alla sorveglianza del mercato eseguire esso stesso dei controlli? Perché le attività di controllo non vengono rigorosamente separate da quelle di sorveglianza del mercato?

Risposta:

- a) I controlli saltuari sono da effettuare in modo tale da ottenere un giudizio rilevante sulla correttezza dei rapporti di sicurezza esaminati e da dedurre conclusioni sulla loro qualità. Ciò non implica per forza un controllo sistematico di ogni singolo punto del rapporto di sicurezza. La scrupolosità della verifica, e di conseguenza l'intensità dei controlli stessi, sono determinati dalle capacità individuali della persona che effettua i controlli. In caso di una verifica giudiziaria in merito a un controllo saltuario, si valuta se la persona che ha effettuato il controllo avrebbe dovuto riconoscere un errore nel rapporto di sicurezza in base alle proprie conoscenze e alla propria esperienza. In questo contesto viene pure esaminato se il gestore di rete ha incaricato le persone giuste ed adatte per la scelta e l'esecuzione dei controlli saltuari, e se queste persone hanno poi agito nell'adempimento del mandato con la necessaria scrupolosità in merito alla scelta e all'istruzione del loro personale.
- b) Secondo quanto disposto dall'OIBT, l'attività di controllo deve essere effettuata, per tutti gli impianti, da organismi di controllo privati. Non sono ammesse sovrapposizioni fra l'attività di sorveglianza, svolta dallo Stato, e quella di controllo, effettuata dai privati. Per questa ragione, i gestori di rete che, oltre ai compiti di controllo loro spettanti in qualità di esecutori del mandato dell'Ispettorato (per es. controlli saltuari), intendono svolgere i compiti di organo di controllo indipendente devono creare a tale scopo un'unità organizzativa giuridicamente e finanziariamente indipendente.

In nessun caso l'Ispettorato offrirà servizi in veste di organo di controllo indipendente. Esso opererà sempre solo come autorità federale di sorveglianza con funzione istituzionale, anche qualora dovesse assumere a titolo sussidiario i compiti di un organo di controllo privato accreditato per motivi di mancanza o carenza di organi simili in un determinato settore.



Anche in questi casi, l'Ispettorato non opera in base ai prezzi di mercato, ma a un tariffario definito dal legislatore.

ritirata a partire dal 1.5.2020